

12 aprile 2017



CORRETTIVO APPALTI

Correttivo domani in Cdm: restano i vincoli del codice su Ppp, subappalti e in house

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 12/04/2017

TERREMOTO

Terremoto: per le case miglioramento sismico al 60%. Progetto, gara e richiesta del contributo entro il 31 dicembre

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 12/04/2017

Ricostruzione post-sisma garantita dai professionisti

Italia Oggi pag. 28 dell'11/04/2017

PROFESSIONISTI

Professionisti, alla Consulta la «stretta» sui compensi dei Ctù per le perizie sugli immobili

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 12/04/2017

SICUREZZA

Impianti elettrici nei locali medici: pubblicata la guida Inail

www.lavoripubblici.it del 12/04/2017

SPLIT PAYMENT

Split payment per tutte le quotate

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 13/04/2017

RECUPERO IVA

Iva, corsa a ostacoli per il recupero

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 12/04/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

12 Apr 2017

Correttivo domani in Cdm: restano i vincoli del codice su Ppp, subappalti e in house

Mauro Salerno

Nessuna modifica sostanziale alla disciplina dei subappalti, dei lavori in house delle concessionarie autostradali e anche delle operazioni di project financing. Rispetto alla bozza varata in prima battuta a fine febbraio il Governo è pronto a fare marcia indietro su alcune delle correzioni di maggiore impatto rispetto alla riforma appalti varata l'anno scorso, adeguandosi ai rilievi mossi dal Parlamento e dal Consiglio di Stato. Il decreto correttivo è alle ultime limature in vista dell'approvazione finale. Avrebbe dovuto essere esaminato già nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri, ma l'eccezionale "carico" di provvedimenti legato al varo contestuale di "manovrina" e Documento di programmazione economica (Def) ha consigliato di spostarne l'esame a una nuova seduta in programma già domani. Slittare ancora significherebbe di fatto rischiare di andare oltre il termine imposto dalla legge delega che scade il 19 aprile.

Dopo le ultime revisioni dei tecnici di Porta Pia, la nuova bozza del decreto legislativo oggi sarà in mano al Dipartimento affari legislativi di Palazzo Chigi per l'ultimo esame. Finora la scelta di fondo è stata quella di adeguare il testo a tutte le richieste di modifica che sono arrivate dal Parlamento, oltre alle prescrizioni di Palazzo Spada.

Sul subappalto, allora, uno dei punti più "controversi" dell'intero provvedimento, tutto dovrebbe rimanere come adesso. Nessuna «liberalizzazione» dei subaffidamenti come ha chiesto la Commissione europea in risposta a un esposto presentato dai costruttori. Il tetto per i subaffidamenti rimane ancorato al 30% da calcolare sull'intero importo dell'appalto (invece che sulla sola categoria prevalente, come prevedeva la bozza di febbraio). Il rischio - paventato nella lettera inviata pochi giorni fa dalla Dg Mercato interno di Bruxelles - è quello di andare incontro a una procedura di infrazione. Ma sul punto per ora pesano di più le «condizioni» messe nero su bianco da Camere e Palazzo Spada.

Per lo stesso motivo resterà inalterata anche la disciplina dei lavori delle autostrade. Tra 12 mesi il «sistema 80-20» che obbliga i concessionari a mandare in gara l'80% dei lavori entrerà in vigore senza gli sconti previsti dalla prima bozza per le opere di semplice manutenzione. Sul Ppp torna nel cassetto la proposta di innalzare dal 30% al 49% il tetto massimo al contributo pubblico su cui si era speso personalmente anche il ministro Graziano Delrio. Seguendo lo stesso ragionamento qualche limatura arriverà anche sul fronte della progettazione. Le deroghe al divieto di appalto integrato verranno ridimensionate, eliminando la possibilità di appaltare insieme progetto e lavori nei casi di urgenza e riducendo da 18 a 12 mesi la riapertura del termine per mandare in gara i progetti definitivi già approvati alla data di entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016). Va verso la conferma, invece, la possibilità di affidare insieme progetto e lavori nel caso di interventi ad alto tasso di tecnologia.

Sul Correttivo oggi si farà sentire anche la voce delle imprese. In vista dell'approvazione finale il tavolo unitario che riunisce la filiera delle costruzioni (Ance, artigiani, coop, piccole imprese e

società di ingegneria dell'Oice) diffonderà un documento in cui si ricorda al Governo che esistono almeno sette «criticità» di mercato da risolvere con il decreto. Tra queste: semplificare l'aggiudicazione dei piccoli interventi (applicando il metodo anti-turbativa fino a 2,5 milioni), rendere meno rigidi i vincoli sul subappalto, eliminare il sorteggio per la scelta delle imprese da invitare alle procedure negoziate, varare regole più stringenti contro la prassi dei ritardati pagamenti, precisare che per autorizzare l'appalto integrato la componente tecnologica deve superare il 70% del valore dell'appalto.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

12 Apr 2017

Terremoto: per le case miglioramento sismico al 60%. Progetto, gara e richiesta del contributo entro il 31 dicembre

Massimo Frontera

La richiesta di contributo per la ricostruzione delle abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate dal sisma deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017. È questo il termine fissato dall'ordinanza n.19 pubblicata ieri dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani. Il termine "ingloba" anche le principali attività a carico del proprietario-promotore, cioè la scelta della banca, la scelta del progettista - con redazione del relativo progetto - e la scelta dell'impresa, successivamente alla gara. Un percorso da completare entro otto mesi e mezzo abbondanti da oggi. A partire dalla data della concessione del contributo, l'intervento va completato entro due anni (sia pure con alcune proroghe possibili).

SCARICA IL TESTO - L'ORDINANZA N.19 SULLA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DANNEGGIATE O DISTRUTTE

La ricostruzione delle abitazioni danneggiate in modo grave - incluse porzioni e spazi per attività produttive o commerciali - dovranno essere condotte applicando un miglioramento sismico tra il 60% e l'80% della resistenza richiesta per le nuove costruzioni (in riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni del 2008). Per le abitazioni distrutte - o da demolire e ricostruire - si applicano i requisiti delle norme tecniche riferiti alle nuove costruzioni. Diverso discorso per gli edifici danneggiati che sono dichiarati di interesse culturale, in cui si deroga al livello minimo di miglioramento sismico e si chiede invece il «conseguimento della massima sicurezza possibile, compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio».

L'ordinanza avvia di fatto la gran parte dell'attività per la ricostruzione privata, con alcune eccezioni. Una eccezione è costituita dalle zone completamente distrutte - come sono ad esempio le zone rosse di Accumoli o del centro storico di Amatrice - che dovranno essere oggetto di una perimetrazione da parte della Regione e per le quali è richiesto un piano attuativo. L'altra eccezione è quella delle zone classificate a rischio idrogeologico, dove non sarà possibile ricostruire edifici danneggiati o distrutti, a meno di mettere in sicurezza l'area (o, in alternativa, delocalizzare l'intervento).

Negli interventi sull'edilizia abitativa, almeno il 45% del contributo complessivo concesso deve essere destinato «alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all'efficientamento energetico». Nel caso della ricostruzione della casa distrutta, la componente dei costi strutturale deve essere pari ad almeno il 25% del contributo concesso.

Per quanto riguarda i rapporti con le imprese, l'ordinanza include uno schema di contratto da

sottoscrivere dall'impresa aggiudicataria e dal proprietario-committente. Sono ammesse varianti in corso d'opera, adeguatamente giustificate. L'ordinanza prevede, di norma, una prima tranche di pagamento all'impresa, pari al 20% del contributo, che viene erogato una volta completato il 20% dell'intervento. Tuttavia, al momento della richiesta del contributo, è possibile chiedere una anticipazione - sempre del 20% dell'importo - a fronte di una fidejussione, bancaria o assicurativa. Sul subappalto, l'ordinanza di Errani riprende le norme del codice dei contratti: il limite del subappalto è fissato al 30% dell'importo, e non sarà consentito in caso di ribasso oltre il 20% in sede di offerta.

Contestualmente all'intervento di ricostruzione o riparazione, sarà consentita una sanatoria in casi di «non conformità» preesistenti rilevati dal Comune. Il riferimento normativo è all'articolo 36 del testo unico edilizia. La richiesta di contributo fatta all'ufficio speciale per la ricostruzione vale come presentazione della Scia oppure come richiesta di permesso edilizio, a seconda del tipo di intervento.

Sarà possibile un incremento delle unità abitative in sede di ricostruzione, mantenendo però la dimensione complessiva dell'edificio preesistente. Consentite inoltre sia la diminuzione delle unità abitative - a parità di superficie complessiva - sia la diminuzione della cubatura complessiva. In quest'ultimo caso il contributo sarà comunque riferito all'edificio in progetto.

Padoan: un miliardo l'anno per la ricostruzione nel Centro Italia

Sempre ieri, nell'ambito dell'approvazione della "manovrina", il Consiglio dei ministri ha anche istituito «un fondo per diversi anni di valore annuale di almeno 1 miliardo di euro, sia per investimenti per la ricostruzione sia per dare risorse per la ripresa delle attività delle imprese che fanno parte delle zone colpite», ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al termine del consiglio dei ministri, ricordando che il provvedimento introduce anche «misure che si iscrivono nel capitolo di finanza per la crescita, di semplificazione, di agevolazione amministrativa, di incentivo alla localizzazione in Italia delle imprese, di indirizzo del risparmio verso gli investimenti produttivi».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

IN G.U. LA LEGGE 45/2017. DA AGOSTO 6.655 TECNICI QUALIFICATI COINVOLTI SUL TERRITORIO

Ricostruzione post-sisma garantita dai professionisti

Ricostruzione post-sisma nelle mani di professionisti tecnici qualificati. I comuni, infatti, potranno affidare gli incarichi solo ad esperti iscritti in ordini e collegi e in regola con tutti gli adempimenti. Non solo. Dovrà essere, infatti, garantita anche la massima trasparenza nei rapporti tra il direttore dei lavori e le imprese coinvolte. Ciascun professionista, poi, non potrà assumere più di 30 incarichi di rilevante entità. Queste alcune delle novità relative ai professionisti tecnici introdotte dalla legge 45/2017 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite

dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblica ieri in *Gazzetta Ufficiale* n.84. Interventi mirati e di qualità, dunque, quelli che vedranno in coinvolgimento diretto degli esperti del settore per i quali, nonostante non abbia trovato accoglimento la proposta di una indennità giornaliera per i volontari coinvolti in sopralluoghi di agibilità degli edifici, sono stati previsti specifici compensi derivanti dalla predisposizione delle schede Aedes (verifiche agibilità post-sisma). Attività, quest'ultima, ritenuta fondamentale per far partire la ricostruzione e per la quale è prevista la predisposizione di corsi di formazione gratuita. Novità importanti, quindi, quelle

inerenti i professionisti tecnici che, proprio nei giorni scorsi, hanno reso noti i dati relativi alla mole di interventi derivanti dall'emergenza sisma.

A seguito degli eventi che hanno colpito il centro Italia nell'agosto 2016 sono stati 6655 i professionisti tecnici impegnati nella redazione delle schede Aedes e Fast per l'agibilità degli edifici. Di questi 3133 sono ingegneri, 2.677 geometri e 845 architetti.

Dato a cui si aggiungono quelli relativi alla digitalizzazione informatica delle schede validate (730 geometri e 250 ingegneri) e alla attività di supporto della pubblica amministrazione per la gestione dei Centri operativi comunali

(altri 600 professionisti tecnici impegnati). I dati, che sono stati resi noti nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale degli ingegneri a seguito della riunione dei Consigli Nazionali di categoria, mostrano che complessivamente, al 31 marzo 2017 sono state redatte 154.963 schede e che il 45% circa di queste schede è stato prodotto dagli ingegneri, il 35% dai geometri e il 20% dagli architetti. Numeri alla mano, quindi, «i tecnici liberi professionisti messi a disposizione e coordinati dalle rappresentanze ordinistiche, hanno già garantito oltre il 70% dell'intera attività di verifica», si legge nella nota diffusa dal Cni.

Beatrice Migliorini

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

12 Apr 2017

Professionisti, alla Consulta la «stretta» sui compensi dei Ctu per le perizie sugli immobili

Giuseppe Latour

Si apre la strada a un clamoroso ritocco delle norme in materia di consulenze tecniche dei professionisti. La norma del Codice di procedura civile, introdotta dal decreto sui fallimenti (Dl n. 83 del 2015), che rivedeva le regole sui compensi, parametrando le parcelle al prezzo di vendita dei beni oggetto di pignoramento, potrebbe essere dichiarata illegittima. Il tribunale di Vicenza ha, infatti, chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legge (articolo 161, comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile), considerando irrazionali i parametri che istituisce per il calcolo delle parcelle. A spiegarlo è una nota del Consiglio nazionale degli ingegneri.

La questione – va ricordato – nell'estate del 2015 è stata al centro di una durissima polemica tra i professionisti e il Governo. Il decreto legge sui fallimenti, infatti, ha rivisto le regole sui compensi dei professionisti che si occupano di stimare i beni oggetto di pignoramento. Le loro parcelle, da quel momento, sono state commisurate al prezzo di vendita effettiva (e non di stima) e, inoltre, possono essere liquidate solo una volta che l'immobile sia stato effettivamente ceduto. Due clausole capestro che hanno molto penalizzato i Ctu.

Il problema risiede nel fatto che dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto. Il che comporta un inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata. Inoltre, a volte i beni pignorati sono venduti a cifre più basse rispetto a quelle stimate e questo determina un grave danno economico per i professionisti, che di fatto partecipano al rischio della vendita. Il meccanismo del compenso differito porta, poi, una conseguenza paradossale: poiché la legge prevede la possibilità di liquidare all'esperto fino al 50% delle sue spettanze sulla base del valore di stima, nel caso il cui, per mutate condizioni di mercato o per altre ragioni, il bene fosse venduto ad una cifra significativamente inferiore rispetto al valore stimato, il professionista si vedrebbe costretto, magari a distanza di anni, a restituire una parte del compenso ricevuto.

Adesso, questo meccanismo potrebbe saltare. Il tribunale di Vicenza ha, infatti, depositato un'ordinanza nella quale solleva la questione di legittimità dell'articolo 161 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile. La norma sarebbe, secondo il giudice, irragionevole. Non si spiega, infatti, per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato. Inoltre, non è chiaro perché prende come valore di riferimento un'entità (il valore di vendita), «che tuttavia non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili da parte dell'esperto».

In un altro passaggio, poi, il giudice qualifica la prestazione del perito come obbligazione di mezzi e non di risultato. Per questo motivo, allora, appare «irragionevole porre a carico dell'esperto l'alea degli eventi che possono incidere sul valore finale dell'aggiudicazione e che non dipendono dalla sua condotta o dalle sue capacità di previsione». In altre parole, non gli si possono addossare le conseguenze di un'eventuale vendita a prezzo ribassato. In sostanza, quindi, la norma «appare in contrasto con gli articoli 41 e 117 della Costituzione, in quanto pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, e ciò sia nella parte in cui parametrata il compenso al valore di vendita, sia nella parte in cui ne rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti, non superiori al 50%». In aggiunta, la norma non rispetterebbe il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione adeguata e proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto. Sarà la Consulta, adesso, a giudicare sul caso.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Impianti elettrici nei locali medici: pubblicata la guida Inail

12/04/2017

L'**Inail** ha, recentemente, pubblicato la versione della guida relativa alla "**Impianti elettrici nei locali medici: Verifiche**

(http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170410/Guida-Inail_17130.html). Secondo quanto definito dal Testo unico sulla Sicurezza del lavoro (art. 80 del d.lgs. 81/08) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavoratori nei luoghi di lavoro siano protetti dai rischi di natura elettrica che possono derivare dagli impianti, dalle attrezzature e dai materiali elettrici.

Allo scopo di eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi, **il datore di lavoro deve redigere un documento di valutazione degli stessi sulla base del quale adotta i dispositivi di protezione collettivi e individuali** necessari e predispone procedure lavorative adeguate.

Per quanto riguarda gli impianti poi, per fare in modo che il livello di protezione raggiunto sia mantenuto nel tempo, il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere in atto opportune procedure di uso e manutenzione.

Le verifiche, ai sensi del DPR n. 462/2001, e i controlli, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n.81/2008, altro non sono che **momenti necessari di riscontro della correttezza dell'operato dei soggetti che si occupano dell'esercizio e della manutenzione degli impianti stessi**.

Ai sensi del DPR n. 462/2001 e della legge n. 122/2010, all'**Inail** è assegnato il compito di **verifica a campione della prima installazione degli impianti di messa a terra nei luoghi di lavoro**.

Nei locali medici, la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti si aggiunge a quella dei lavoratori.

I pazienti, a causa del loro stato e della presenza di elettrodi all'interno o a contatto con il corpo, sono soggetti a pericoli anche quando si hanno valori dei parametri elettrici che per un essere umano in condizioni normali non rappresentano un pericolo.

L'**Inail** ha preso parte all'evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sull'argomento.

La guida Inail ha lo scopo di presentare:

- le disposizioni legislative e normative;
- le indicazioni per la realizzazione degli impianti elettrici nei locali medici;
- le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.

Nella guida non sono trattate prescrizioni relative a verifiche di impianti elettrici in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione, in quanto la diffusione di simili luoghi all'interno dei locali medici è, attualmente, notevolmente ridotta. La guida contiene i seguenti capitoli:

- **Cap. 1** - La protezione dai rischi elettrici nei luoghi di lavoro
- **Cap. 2** - Il d.p.r. 462/01 per gli impianti elettrici di messa a terra e per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei locali medici
- **Cap. 3** - I controlli degli impianti elettrici nei locali medici
- **Cap. 4** - Aspetti di carattere generale sulle verifiche
- **Cap. 5** - Alcune nozioni sugli impianti elettrici nei locali medici
- **Cap. 6** - Come effettuare alcuni esami, misure e prove
- **Cap. 7** - Misure con valutazione del rischio semplificata
- **Cap. 8** - Considerazioni su misure, prove e ricerca di guasti

Quasi 100 pagine, con figure e tabelle, completate dal **capitolo 9** contenente un'appendice relativa al **Glossario essenziale sui lavori elettrici** e dal **capitolo 10** in cui sono riportati i riferimenti alla legislazione, alle norme tecniche, alle guide e, per ultimo la bibliografia

In allegato la **guida in versione integrale** (http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170410/Guida-Inail_17130.html).

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Split payment per tutte le quotate

Ok alla manovrina con lotta all'evasione e tagli di spesa - Sgravi di produttività anche alle aziende

Lo split payment punta a raccogliere 1,2-1,3 miliardi, e per centrare l'obiettivo si allarga, oltre che a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate, anche indirettamente, e alle società quotate. La «scissione contabile», che in pratica mette in mano ai fornitori le fatture al netto dell'Iva perché quest'ultima viene girata direttamente all'Erario, dovrebbe poi imbarcare anche i professionisti, finora esclusi dal meccanismo,

Il Consiglio dei ministri ieri ha dato il via libera al decreto nato per attuare la manovra correttiva da 3,4 miliardi, e cresciuto negli ultimi giorni fino a imbarcare un pacchetto imprese e soprattutto le norme del decreto enti locali. E con qualche novità, a partire dall'arrivo della cedolare secca sugli affitti brevi Airbnb anche per chi affitta per non più di 30 giorni via internet (si veda il servizio a pagina 5). E il ritorno della garanzia dello Stato da 97 milioni per la realizzazione in Italia nel 2022 della Ryder Cup di Golf. Confermati gli sgravi alle imprese per i premi di produttività così come la prima tranche da 1 miliardo del fondo triennale "post-terremoto". Saltano invece alcune misure per la crescita: dall'estensione dell'iperammortamento e la semplificazione delle cartolarizzazioni sul credito alla norma "acchiappa-fondi".

Patent box senza marchi

Si materializza, invece, la marcia indietro sul patent box, come emerge dal comunicato di Palazzo Chigi: marchi esclusi dalla detassazione. Mentre si potenziano gli incentivi alle quotazioni per le Pmi e vengono estese le agevolazioni per le start-up innovative.

Split payment

La correzione da due decimali di Pil chiesta da Bruxelles rimane però la protagonista del provvedimento, e in questa chiave è lo split payment a raccogliere lo sforzo maggiore. Uscite di scena le accise sui carburanti per la polemica politica delle scorse settimane, infatti, rimangono in campo solo i ritocchi a quelle sui tabacchi, che valgono 120-150 milioni, per cui tocca all'anti-evasione trovare il resto delle entrate necessarie. Per questa ragione, i tecnici del Mef hanno lavorato all'estensione della platea fino ad accogliere appunto tutte le società controllate, in via diretta e indiretta, dalle Pa centrali e locali, e le aziende quotate. Il decreto è stato approvato «salvo-intese», in una forma quindi aperta a successivi ritocchi tecnici, ma a quanto si apprende dovrebbe cadere la deroga che finora ha evitato lo split payment quando a fornire beni e servizi erano i professionisti.

Compensazioni e detrazioni

Confermata la stretta sull'uso indebito in compensazione dei crediti d'imposta e l'applicazione dell'Iva detraibile. Scende da 15mila a 5mila euro l'obbligo del visto di conformità per compensare imposte dirette, addizionali, sostitutive e Irap. Mentre per la detrazione Iva scatta l'obbligo di utilizzo con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione e non più come opzione nei due anni successivi. Sempre in materia di Iva la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5mila euro annui (prima erano 10mila), può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Liti pendenti e mediazione

Confermata la chiusura delle liti pendenti in ogni grado di giudizio, compreso quello in Cassazione con il pagamento di tutti gli importi di cui indicato nell'atto impugnato in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'accertamento. Sono escluse dalla rottamazione le liti fiscali su direttive comunitarie e sul recupero di aiuti di Stato.

Tagli alla spesa semi-lineari

L'altro pilastro della quadratura dei conti è nel taglio alle missioni e ai programmi di spesa dei ministeri (dai beni e servizi al riaccertamento residui). Al momento l'intervento non è cifrato, ma secondo le ultime ipotesi tecniche si aggirerebbe attorno ai 600 milioni con una componente "semi-lineare" di circa 400 milioni.

Tax expenditures e Rai

Almeno 20 milioni (ma anche di più) dovrebbe arrivare da un primo assaggio di riduzione di alcuni crediti d'imposta previsti dalla legge di stabilità 2015, collegabili all'imposizione dei redditi di società per la quota di utili degli enti non commerciali, e dalla legge di Bilancio 2017 sul versante turismo per la riqualificazione delle strutture ricettive. La bozza del decreto lascia nelle casse dell'Erario l'extragittito accertato del canone Rai 2016.

Regioni e ospedali

Tra altri interventi con possibili ricadute sui conti pubblici quello, già concordato con le Regioni, per l'introduzione dei «fabbisogni standard» anche nei tagli alle Regioni e per monitorare attraverso il sistema della fattura elettronica le spese farmaceutiche degli ospedali.

Sgravi-produttività

Accanto alla correzione, come annunciato dal governo, il decreto propone un pacchetto sviluppo in cui sono previste novità (anticipate sul Sole 24 Ore di ieri) sul fronte premi di produttività, con l'obiettivo di incentivare la contrattazione di secondo livello legata a incrementi di redditività e competitività, anche nelle Pmi, che fanno partecipazione. I "premi" avranno un tetto unico a 3mila euro (viene cancellata la possibilità di salire a 4mila euro in caso di costituzione di comitati paritetici). Per il lavoratore resta la tassazione di favore al 10%. Ma al tempo stesso si introduce una forma di sgravio anche per le aziende che

coinvolgono pariteticamente i dipendenti nell'organizzazione del lavoro. Per queste imprese (l'obiettivo è intercettare quelle più piccole), scatterà uno "sconto" fino ai primi 800 euro di premio erogato ai lavoratori: l'incentivo consisterà in una riduzione di 20 punti dell'aliquota contributiva (a carico del datore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili
Marco Rogari
Gianni Trovati

Crisi d'impresa. Dopo la marcia indietro di fine 2016 nei fallimenti va atteso il momento in cui diviene esecutivo il piano di riparto

Iva, corsa a ostacoli per il recupero

Nota di accredito solo se la procedura concorsuale del debitore si rivela infruttuosa

Restano lunghi (e incerti) i tempi di recupero dell'Iva nel caso in cui la controparte sia interessata da procedure concorsuali. La circolare 8/E/2017 conferma le indicazioni fornite a Telefisco sia con riguardo agli obblighi dei curatori fallimentari di registrare le note in diminuzione emesse dai creditori, sia in relazione alla possibilità di recuperare il credito Iva solo se il concordato preventivo risulta infruttuoso. Pronunciandosi sull'abrogazione (ad opera della legge di stabilità 2017) della disciplina introdotta dalla legge 208/2015 (mai entrata in vigore) in materia di emissione delle note di variazione Iva, il documento di prassi ha di fatto restaurato il precedente penalizzante regime.

Ma andiamo con ordine. La circolare dà atto, in sostanza, del fatto che è possibile emettere nota d'accredito solo al termine della procedura concorsuale nel caso in cui questa si riveli infruttuosa. Il che, in caso di fallimento, si verifica una volta scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto o per il reclamo al decreto di chiusura, se manca il piano di riparto. Richiamando la risoluzione 155/E/2001 (e, con specifico riferimento al concordato preventivo, ma – si ritiene – con valenza generale, anche la circolare 77/E/2000), le Entrate precisano che la curatela fallimentare è tenuta a registrare la variazione in aumento, conseguente alla nota in diminuzione ricevuta, senza tuttavia includere il debito Iva nel riparto finale, al solo fine d'evidenziare il correlato credito che l'erario può esigere nei confronti del debitore tornato in bonis (condizione che, in caso di società fallita, appare almeno dubbia). Non essendo collegata solo alla situazione oggettiva del debitore (certificata dall'avvio della procedura), l'emissione della nota di credito dovrebbe inoltre continuare a essere subordinata alla previa insinuazione allo stato passivo, come previsto dalla risoluzione 195/E/2008. Dovendo registrare i predetti documenti scatta di conseguenza anche l'obbligo di indicare le predette operazioni nella dichiarazione Iva.

Con la seconda risposta, l'Agenzia affronta il caso del concordato preventivo riaffermando l'orientamento assunto in passato secondo cui, per l'emissione della nota di credito, è necessario avere riguardo, oltre che alla sentenza di omologa, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie gli obblighi assunti, con un'evidente differimento dei tempi di recupero. Tempi destinati a dilatarsi ulteriormente nel caso in cui il concordato sfoci in fallimento, dato che, in tale ipotesi, occorre rispettare la tempistica prevista per tale procedura. Anche per il concordato preventivo, comunque, la ricezione delle note di credito non dovrebbe comportare il versamento dell'imposta, stante l'effetto estintivo della procedura (risoluzione 161/E/2001).

La circolare non si occupa né di piani attestati né di accordi di ristrutturazione del debito. Pertanto, ferma restando la possibilità di emettere la nota in diminuzione fin dal momento d'apertura della procedura (ossia alla pubblicazione del piano al registro imprese o all'omologa dell'accordo), rimane a carico dell'impresa debitrice la contestuale rilevazione del debito d'imposta verso l'erario. Il taglio "lineare" cui è stato sottoposto l'articolo 26 del Dpr n. 633/1972 (sono state risparmiate solo le procedure esecutive individuali) ha eliminato dal testo normativo ogni riferimento all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ne deriva, come evidenziato anche da Assonime (circolare 1/2017), la necessità di chiarire se ciò determini l'esclusione di tale procedura dal novero di quelle che consentono l'emissione della nota d'accredito, come stabilito dalla circolare 77/E/2000. Aderendo invece alla tesi che ammette la variazione in diminuzione anche per tali procedure, resta da capire quale sia il momento a partire dal quale è possibile procedere al recupero dell'imposta. Vista la tendenziale uniformità di scopi con accordi di ristrutturazione e piani attestati, potrebbe valere il momento in cui si apre la procedura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Sirri

Gian Paolo Tosoni